




Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna



Ufficio del Sindaco

ORDINANZA n. 20 del 18/07/19

Oggetto: divieto di vendita di bevande in genere e/o di qualsiasi gradazione alcolica nei bar e nei locali analoghi, in contenitori di vetro, alluminio e lattine.

IL SINDACO

Considerato che durante il corrente periodo estivo si prevedono spettacoli musicali e intrattenimenti vari con un aumento di persone sul territorio comunale;

Ravvisata la necessità di limitare, in tali occasioni, il protrarsi nel corso della serata, della somministrazione di bevande alcoliche e non da parte dei pubblici esercizi e delle attività commerciali assimilabili per tipologia, al fine di ridurre ed evitare incidenti dovuti all'assunzione di alcolici;

Considerato che, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è necessario disporre il divieto di vendita di bevande in genere e/o di qualsiasi gradazione alcolica nei bar e nei locali analoghi, in contenitori di vetro, alluminio e lattine il cui utilizzo, interi, lacerati e/o frantumati, costituisce potenziale pericolosità per atti di vandalismo e/o intimidazione e violenza;

Considerato altresì che la somministrazione di bevande alcoliche e non, avviene, nei contenitori pericolosi, non solo nel periodo estivo ma per tutto l'anno;

Dato atto che le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno dei bar e degli esercizi commerciali simili e che successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati ovunque senza alcun riguardo per il decoro e la pulizia dei luoghi e in contrasto con le norme d'igiene del suolo e dell'abitato, divenendo così fonte di pericolo per i soggetti che vi abitano e che vi transitano;

Visto il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008 n. 125 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 54 "Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale" del Decreto Leg.vo 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" che i compiti del Sindaco che può adottare provvedimenti in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, tra cui anche l'abuso dell'alcol;

Visto l'art. 7 bis "Sanzioni amministrative" del D. Lgs 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni e dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Viste le Circolari ministeriali diramate nell'anno 2017 e 2018 volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di security che di safety, durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni,

ORDINA

1- che in tutti i bar e negli esercizi commerciali assimilati, in tutti luoghi pubblici e/o privati aperti al pubblico, non solo durante il corrente periodo estivo ma in qualsiasi periodo dell'anno, sia proibito vendere, in contenitori di vetro (sia bicchieri che bottiglie), alluminio e lattine, bevande di qualunque genere, alcoliche e non;



Comune di Barrafranca
Libero Consorzio Comunale di Enna

- 2- il divieto della vendita per asporto delle bevande di cui sopra, nei luoghi di cui sopra, in contenitori di vetro (bicchieri e/o bottiglie), alluminio e lattine, per tutto l'anno;
- 3- che copia della presente ordinanza venga esposta in maniera visibile nei pubblici esercizi, nelle attività commerciali assimilabili per tipologia di vendita;
- 4- che negli esercizi di cui al punto 2 venga esposto un cartello ben visibile con la dicitura
"Divieto di vendita alcolici e superalcolici ai minori di anni 18"
- 5- che sia assolutamente vietata la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque gradazione ai minori di anni 18 come previsto dall'art. 14 TER, comma 2 della L. 125 del 2001 e modificato dal D. Lgs. n. 14 del 2017 convertito in L. n. 48 del 2017.

DEMANDA

alla Polizia Municipale e agli altri organi di polizia il controllo dell' esecuzione del presente atto.

AVVERTE

- 1- che l'inottemperanza comporterà l'applicazione a carico dell'inadempiente delle sanzioni penali e amministrative previste per legge;
- 2- che le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite con la sanzione da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 16 della L.689/81;

DISPONE

che a cura del Servizio di Segreteria, la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on-line del comune e sul sito Internet comunale e sia trasmessa alla locale Stazione Carabinieri, al Prefetto

Che, a cura della Polizia Municipale il presente atto sia trasmesso agli operatori commerciali interessati.

Che il Personale della Polizia Municipale vigili sull'osservanza della presente ordinanza.

Le Forze dell'ordine sono incaricate di fare osservare il presente provvedimento.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia, ai sensi dell'art. 21 della legge 6-12-1971 n.1034, nel termine di ~~60gg.~~ Oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, nei modi e nei termini previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 19/02/19



Il Sindaco
Prof. Fabio Accardi

dal 19-02-2019 al 02-08-2019